

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1961

(31^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (44-B) (D'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 302, 304, 305
DE BOSIO	304
FIGORE	303, 305
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	304, 305
VARALDO, <i>relatore</i>	302, 304

« Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » (1273) (D'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri, Bolo-

gna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 305, 307
BITOSSÌ	306; 307
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	307
VALLAURI	306
ZANE, <i>relatore</i>	305, 306

« Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, numero 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi » (1315) (D'iniziativa dei deputati De Capua ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	308, 309
BOCCASSI	309
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	309
VARALDO, <i>relatore</i>	309

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1348) (D'iniziativa dei

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

31ª SEDUTA (1º febbraio 1961)

deputati Bucalossi e Repossi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 310, 311
DE BOSIO, <i>relatore</i>	310
MAMMUCARI	311
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	311

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Monaldi, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, constatato che gli emendamenti introdotti dal-

la Camera dei deputati fanno superare nella massima parte le obiezioni formulate in sede di parere sul disegno di legge n. 44, non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».

VARALDO, *relatore*. Il disegno di legge in esame era stato, a suo tempo, oggetto di attento ed approfondito esame da parte della nostra Commissione. Discusso quindi dalla Camera dei deputati, il testo da noi approvato è stato in parte modificato.

Come i colleghi certamente ricordano, il provvedimento si proponeva di concedere ai lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina il riconoscimento dei periodi di lavoro prestati prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, in forza del quale ai lavoratori delle provincie annesse all'Italia fu estesa l'assicurazione invalidità e vecchiaia vigente nel resto del territorio nazionale.

Le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati sono le seguenti: anzitutto, mentre noi avevamo stabilito, all'articolo 1, che per il periodo da riscattare gli interessati avrebbero dovuto pagare i soli contributi-base, aumentati del 50 per cento — cioè, in totale, 12 lire per settimana — la Camera ha creduto opportuno aggiungere che i lavoratori in questione dovranno pagare, inoltre, « il contributo in percentuale determinato su una retribuzione settimanale corrispondente alla media tra il limite minimo e quello massimo della predetta classe di contribuzione (cioè la classe B-1) ». Questo porta indubbiamente un notevole aggravio agli effetti del riscatto, anche in considerazione del fatto che, in questo caso, il contributo del lavoratore comprende anche la parte che spetterebbe al datore di lavoro; e poichè la classe cui corrisponderebbe tale contributo è quella che va dalle 3.100 alle 4.900 lire settimanali, calcolando che gli anni da riscattare possano essere, approssimativamente, quattro, la conclusione è che si dovrebbe pagare il contributo su duecentomila lire l'anno, per quattro anni: ne risulterebbe un versamento di oltre centomila lire.

Le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano l'articolo 2. Un'in-

novazione importante, e favorevole ai riscatti, è quella contenuta nel comma aggiunto alla fine dell'articolo, laddove si stabilisce che i contributi « si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera b) *sub* 2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato ».

Io debbo esprimere tutte le mie perplessità per la modificazione apportata all'articolo 1, la quale rende la legge tutt'altro che incoraggiante per gli interessati, che dovrebbero affrontare un onere finanziario piuttosto elevato per poter poi fruire di un aumento di pensione di poche migliaia di lire. Perciò il provvedimento rischia di rimanere inoperante.

Certamente, il testo nel quale il disegno di legge era stato da noi approvato recava a sua volta un notevole aggravio al Fondo pensioni. D'altronde bisogna anche pensare che, se i lavoratori in questione non hanno potuto per un certo periodo avvalersi dell'assicurazione obbligatoria, ciò è dipeso dalla ritardata estensione ad essi delle disposizioni vigenti per tutti gli altri lavoratori italiani. Ci si può chiedere perciò se non sussista un dovere di riparazione da parte dello Stato nei loro confronti.

Questi sono i problemi sollevati dalle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

F I O R E . Il disegno di legge ha ormai una lunga vita. Presentato, infatti, nel luglio 1958, è stato da noi approvato il 14 maggio 1959; il suo esame fu assai accurato, anche perchè l'allora relatore, senatore De Unterrichter, ed io dovemmo condurre indagini presso la Previdenza sociale di Trieste e di Trento per fare un calcolo dell'onere richiesto dal provvedimento e del numero di coloro che ne avrebbero beneficiato. Finalmente si giunse all'approvazione, stabilendo

che dai riscattanti fosse dovuto il pagamento del solo contributo base, aumentato del 50 per cento.

Io non mi soffermerò su tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, perchè una sola riveste una notevole gravità: quella, appunto, che aumenta considerevolmente il contributo dovuto per il riscatto. Bisogna addirittura ritenere, a questo proposito, che i colleghi della Camera non abbiano fatto i dovuti calcoli, ma si siano limitati a considerare applicabile, nel caso in questione, la seconda classe di contribuzione stabilita dalla legge del 1958, n. 55, senza riflettere sulle conseguenze di tale decisione.

Quali oneri infatti verrebbe ad affrontare chi volesse beneficiare del provvedimento? Dovrebbe pagare un contributo base settimanale di 8 lire, più un altro contributo settimanale di 630 lire per il Fondo adeguamento pensioni. Per tale fondo è previsto infatti il 10,50 per cento a carico del datore di lavoro e il 5,25 per cento a carico del lavoratore; mancando il datore di lavoro il contributo rimane a carico del lavoratore per l'intera quota del 15,75 per cento: sulla media di 4.000 lire — poichè il testo della Camera stabilisce che la percentuale deve pagarsi sulla media tra il minimo e il massimo della seconda classe di contribuzione — il contributo ammonterebbe a 630 lire settimanali (a cui bisogna aggiungere le 8 lire del contributo base).

Dal 1° luglio 1920 all'entrata in vigore del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2146, trascorsero 294 settimane; moltiplicando tale numero per 638 lire otteniamo la somma di 187.572 lire... Questa somma dovrebbe versare immediatamente chi volesse beneficiare del provvedimento.

E quale sarebbe il beneficio? La pensione verrebbe aumentata di 2.154 lire mensili. Dividendo 187.572 lire per 2.154, abbiamo 87 mesi: 87 mesi, cioè 7 anni e 3 mesi, nei quali questi pensionati non farebbero altro che recuperare quanto hanno versato come contributo.

A questo bisogna aggiungere che si tratta di individui di età avanzata, circa settantenni, a cui non è assolutamente possibile imporre un onere del genere senza rendere

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31^a SEDUTA (1° febbraio 1961)

la legge del tutto inoperante. Oltretutto la mancata assicurazione, come faceva rilevare anche l'onorevole relatore, non può essere certo imputata a loro trascuratezza, trattandosi di lavoratori di territori ai quali la assicurazione obbligatoria è stata estesa con molto ritardo.

Esiste un precedente legislativo in merito, rappresentato dalla legge 28 luglio 1950, numero 633, la quale estendeva le assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore alle 1.500 lire mensili, concedendo loro il riscatto di dieci anni di contributi, a partire dal 1° maggio 1939, mediante il versamento del solo contributo base.

Ora, nel testo di questo disegno di legge come era stato da noi approvato, il contributo base era aumentato del 50 per cento. Avrei anche potuto capire un ulteriore aumento, da parte dei colleghi della Camera, fino al 100 per cento, mentre non posso accettare l'obbligo di versare anche i contributi integrativi. A mio avviso noi dovremmo mantenere la nostra posizione, arrivando, semmai, ad un aumento del contributo base sino al cento per cento. In caso contrario il provvedimento diverrà senz'altro inoperante, essendo il testo dell'altro ramo del Parlamento talmente assurdo da non permettere nessuna applicazione. Sono certo, del resto, che i colleghi deputati non rifiuteranno di ritornare sulle loro decisioni.

D E B O S I O. Le osservazioni del collega Fiore hanno un fondamento che la Commissione deve valutare, prima di decidere in merito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati

Io sono d'accordo sulla possibilità di rivedere la nostra precedente decisione, aumentando il contributo base anche fino al 200 per cento; più in là non si può però arrivare senza operare un'ingiusta sperequazione nei riguardi dei lavoratori di Trento e di Trieste, i quali meriterebbero semmai un trattamento migliore rispetto a quello usato ai lavoratori di altre regioni, date le condizioni d'inferiorità in cui per un lungo periodo si sono trovati.

Mi dichiaro pertanto contrario al testo approvato dalla Camera dei deputati, e chiedo

all'onorevole relatore di voler effettuare una indagine per riferirci al più presto sulle possibili conseguenze di un aumento del contributo base nei limiti del 100-200 per cento.

P R E S I D E N T E. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di consentire un rinvio della discussione, in modo che il relatore e il senatore Fiore possano prendere contatto coi colleghi dell'altro ramo del Parlamento, per un accordo preliminare sulla formulazione definitiva del progetto di legge.

V A R A L D O, *relatore*. Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati sono state proposte dal Governo.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione sa che fin dall'inizio il Ministero del lavoro era stato sfavorevole al disegno di legge, per le stesse ragioni che avevano indotto la Commissione di finanze ad esprimere parere contrario.

La Camera dei deputati ha condotto sul disegno di legge un esame molto approfondito. Infatti, dopo un'ampia discussione da parte della XIII Commissione, venne nominato anche un Comitato ristretto per approfondire meglio la questione.

Effettivamente il primo emendamento venne concordato tra la suddetta Commissione e il Ministero, in quanto si ritenne che, permettendo il riscatto attraverso il versamento del contributo base aumentato del 50 per cento, si dettasse una norma inesatta dal punto di vista tecnico, che presentava notevoli inconvenienti.

Intanto, il richiamo generico al contributo base, senza determinarne la classe, è insufficiente ai fini dell'applicazione della norma, non essendo possibile fare riferimento alle retribuzioni percepite in periodi lavorativi che risalgono ad oltre trenta anni fa. Inoltre si debbono formulare le più ampie riserve circa l'aumento del 50 per cento del contributo base stabilito dalla norma.

Con questa soluzione si è creduto di far fronte in modo adeguato al maggiore onere cui il Fondo pensioni va incontro; ma bisogna ricordare che cosa rappresenti il contribu-

to base nell'attuale sistema: esso è un cinquantacinquesimo dell'onere; aumentato del 50 per cento, sarà un cinquantacinquesimo e mezzo. Mi si potrà rispondere che in certi casi opera la legge della solidarietà, e che quindi tutti i lavoratori contribuiscono..

F I O R E. Esiste il precedente che ho dianzi citato.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Effettivamente quel precedente merita di essere preso in considerazione.

Comunque, sono d'accordo sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Presidente. La Commissione farebbe cosa saggia soprassedendo e dando mandato ai suoi rappresentanti di incontrarsi coi funzionari del Ministero, oltre che, eventualmente, con i colleghi della Camera, per concordare una soluzione accettabile da tutti.

Io m'impegno a sottoporre il resoconto di questa seduta all'esame dei nostri uffici, al fine di rendere possibile una revisione di quanto è stato in precedenza deciso.

V A R A L D O, *relatore*. Sono d'accordo sulla proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E. Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri, Bologna ed altri: « Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie dei profughi » (1273) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci, Fracassi e La Penna; Bologna, Bartole, Sciolis e Barbi:

« Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie dei profughi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N E, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge si propone di richiamare in vigore per un biennio le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1958, n. 130, la quale, all'articolo 2, stabiliva che, nel periodo di due anni, stabilito nell'articolo precedente della legge medesima, i privati datori di lavoro con oltre cinquanta dipendenti dovessero dare impiego, nella misura del 10 per cento delle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di profughi indicate nel predetto articolo 1. Tali assunzioni erano comunque subordinate al possesso dell'idoneità richiesta per l'impiego.

Ora, i due anni previsti dalla legge sono venuti a scadere alla fine del marzo 1960. Prima di tale scadenza il senatore Restagno presentò un disegno di legge, tendente ad introdurre un'innovazione che evitasse di danneggiare — come, secondo il proponente, lo danneggiava la legge n. 130 del 1958 — il collocamento delle vittime civili di guerra; a tale provvedimento io non fui favorevole, ritenendo fuori luogo l'introduzione di una modifica ad una legge la cui scadenza era ormai molto prossima. Comunque, i rilievi espressi allora dal senatore Restagno sono ora stati tenuti presenti dalla Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge che oggi viene sottoposto al nostro esame.

Il provvedimento, infatti, pur richiamando in vigore per un biennio, come ho detto, le disposizioni dettate dalla legge del 1958 circa il collocamento obbligatorio dei profughi presso quelle aziende private che occupino più di cinquanta dipendenti, riproduce solo in parte il dettato dell'articolo 3 della suddetta legge. Non è richiamata, cioè, la disposizione che consentiva la possibilità di computare le assunzioni di profughi a copertura dell'aliquota di assunzioni obbligatorie prevista dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

31ª SEDUTA (1º febbraio 1961)

civili di guerra: disposizione che aveva a suo tempo determinato la presentazione del disegno di legge Restagno.

Desidero ora comunicare agli onorevoli colleghi i dati che ho raccolti sull'attuale situazione del collocamento dei profughi. Nei due anni di validità della legge — ed anche successivamente, poichè vi sono state aziende che hanno continuato ad assumere profughi anche dopo la scadenza della legge stessa — circa 25.000 unità hanno potuto essere avviate al lavoro, il che rappresenta un risultato senz'altro soddisfacente. Di queste 25.000 unità, 18.156 sono rappresentate da profughi giuliano-dalmati, i quali costituiscono la categoria più numerosa: 16.832 di essi sono stati collocati ai sensi della legge del 1958, mentre altri 1.324 sono stati assunti dopo la scadenza della legge stessa. Inoltre, fra i 18.156 profughi sopra menzionati, 12.199 sono stati collocati al lavoro nel Territorio di Trieste ai sensi della legge del 1958, e altri 1.169 sono stati assunti nella stessa zona dopo la scadenza della legge. In complesso, quindi, 13.368 unità hanno trovato lavoro a Trieste.

La situazione si è, però, aggravata attualmente, soprattutto perchè nei Centri di raccolta sono affluiti i profughi provenienti dall'Egitto e dalla Tunisia; vale a dire i profughi presi in considerazione dalla recente legge 25 ottobre 1960, n. 1306, la quale prevede benefici di altro genere, contemplando la parte assistenziale e la sistemazione di chi, nei territori dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri esercitava un'attività artigiana o professionale. Sono ancora presenti complessivamente, nei Centri di raccolta, 18.450 profughi: 4.229 provenienti dalla Tunisia, 1.363 dall'Africa, e via dicendo. La prevalenza comunque spetta tuttora ai profughi giuliani, essendo presenti presso i centri medesimi ben 11.854 unità provenienti dalla Zona B; 9.910 di tali unità si trovano nel solo campo profughi di Trieste.

Dai dati elencati appare evidente il carattere di attualità — direi anzi d'urgenza — del provvedimento.

Fra i motivi che hanno rallentato la possibilità di collocamento dei profughi vi è la impossibilità di trasferirli in altra sede. Tra

le provvidenze approvate recentemente dal Parlamento, e contenute nella legge 24 ottobre 1960, n. 1219, va considerata con particolare attenzione la possibilità di costruire alloggi per i profughi, il che ne faciliterà senza dubbio la sistemazione. Per effetto di tali disposizioni sono già in costruzione alloggi per 1.300 profughi a Trieste; per 419 a Milano; per 100 a Roma. Altri alloggi sono previsti in altri luoghi e si prevede che entro il 1963 i profughi saranno tutti sistemati sotto questo aspetto.

In considerazione di quanto ho sopra esposto, non mi resta che concludere dichiarandomi senz'altro favorevole al disegno di legge, che raccomando alla sollecita approvazione della Commissione, anche in previsione del probabile ulteriore aggravarsi della situazione dei nostri profughi in seguito alle vicende del Congo.

B I T O S S I . Il titolo del disegno di legge è, a mio avviso, inesatto.

Z A N E , relatore. Infatti, ero tentato di proporre la modifica, parlando esso di « proroga e modifiche » a una legge che ha praticamente cessato di avere vigore con la fine di marzo dello scorso anno.

V A L L A U R I . Se il disegno di legge viene ad integrare le precedenti disposizioni, dato l'ingente numero di profughi ancora privi di sistemazione, mi associo al relatore nell'auspicarne l'approvazione immediata.

B I T O S S I . Noi non abbiamo, in linea di principio, obiezioni da muovere al disegno di legge. Siamo però perplessi, perchè sappiamo che cosa significhi, per i dipendenti di un'azienda industriale, o anche di una Amministrazione pubblica, i quali formano una specie di collettività particolare, l'intrusione di elementi provenienti da altre località, sconosciuti o quasi, i quali possono a volte anche essere più avanti nella carriera. Nella scuola, ad esempio, può verificarsi che chi ha la qualifica di preside venga trasferito con la stessa qualifica, non potendo cer-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)31^a SEDUTA (1° febbraio 1961)

to essere declassato; le conseguenze ve le lascio immaginare.

Altro motivo di perplessità è per noi il rinnovato obbligo, sancito dal provvedimento, di mantenere in servizio per due anni i profughi. Parlo naturalmente per le aziende private, perchè per coloro che hanno preferito essere assunti dallo Stato — e sono molti, specie nelle manifatture dei tabacchi — la situazione è diversa, avendo essi la stabilità dell'impiego. Dunque, se chi è stato assunto in virtù delle disposizioni di legge in questione in un'azienda privata non è riuscito, dopo due anni, a garantirsi la continuità del lavoro con la sua capacità e la sua buona volontà, noi verremmo ad imporre al datore di lavoro un obbligo che non apparirebbe certamente sotto un profilo di giustizia. Vedrei effettivamente più volentieri un provvedimento che riaprisse i termini solo per coloro che non sono ancora riusciti ad ottenere i posti di lavoro o, comunque, per quei profughi che non avevano usufruito dei benefici della legge precedente.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I due anni decorrono dalla data di assunzione.

B I T O S S I. Allora chi era stato licenziato acquisisce nuovamente, con una riasunzione, un diritto per altri due anni.

P R E S I D E N T E. L'articolo 2 recita «... salvo i casi di licenziamento...» con quello che segue.

B I T O S S I. Indipendentemente da questo, rimane sempre il problema dell'obbligatorietà dell'assunzione, obbligatorietà che permette ai profughi di superare qualsiasi turno negli uffici di collocamento; cosa, questa, che noi non vediamo molto di buon grado.

Comunque, tenendo conto della situazione concreta e volendo collaborare ad eliminare quei campi di profughi che non rappresentano certo qualcosa di positivo per il nostro

Paese, approveremo il disegno di legge, augurandoci che nei prossimi due anni si giunga effettivamente a risolvere il problema, cosicchè si possa cessare di usare a questa categoria di cittadini italiani un trattamento particolare e, tutto sommato, piuttosto umiliante.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La relazione del senatore Zane è stata, come sempre, improntata ad estrema chiarezza e precisione; doti queste che, naturalmente, apprezziamo e che dispensano il rappresentante del Governo dal sottolineare tutti gli aspetti del provvedimento.

Il disegno di legge, richiamando in vigore per un altro biennio la legge 27 febbraio 1958, n. 130, scaduta il 28 marzo 1960, accoglie anche la proposta di abrogare la parte relativa all'articolo 3 di detta legge che conferiva la facoltà di conteggiare i profughi assunti a copertura della quota stabilita per gli invalidi civili di guerra; questa facoltà aveva suscitato le legittime rimostranze del senatore Restagno.

Il disegno di legge convalida inoltre le assunzioni di profughi effettuate nel periodo di *vacatio legis* che va dal 28 marzo 1960 alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Il testo è, in sostanza, quello suggerito dal Ministero del lavoro. Si era anche ritenuto di usare una diversa formulazione per il titolo, senonchè alla Camera dei deputati è sfuggita tale necessità ed il titolo è stato lasciato nella forma che ora suscita le legittime riserve del senatore Bitossi.

Del resto il titolo ha un valore puramente formale, essendo la sostanza del disegno di legge molto chiara e precisa.

Il Governo invita la Commissione a voler approvare il disegno di legge senza modificazioni.

P R E S I D E N T E. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, richiamata in vigore con la presente legge, è sostituito dal seguente:

« I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda ».

(È approvato).

Art. 3.

Sono convalidate le assunzioni dei profughi contemplati dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, eventualmente effettuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo di tempo intercorrente tra il 28 marzo 1960 e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Capua ed altri: « Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi » (1315) (Approvato dall'a Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Capua, Bianchi Gerardo, Quintieri, Pitzalis, Baroni, Di Leo, Bontade Margherita, Martina Michele, Biagioni, Alessandrini, Lombardi Giovanni e Villa Ruggero: « Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione igiene e sanità ha espresso il seguente parere, redatto dal senatore Samek Lodovici:

« Le modificazioni che si propongono riguardano esclusivamente gli articoli 5 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 che, come è noto, ha apportato notevoli norme modificatrici ed integratrici alla legge fondamentale 12 aprile 1943, n. 455 che ha esteso alla silicosi ed alla asbestosi l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Si osserva che l'articolo 5 del citato decreto ha sostituito interamente l'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455.

« Col disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, sono state soppresse dai citati articoli 5 e 16 le disposizioni per le quali il diritto di revisione annuale delle rendite per inabilità permanente conseguente a silicosi od asbestosi viene a cessare, col compiersi del quindicesimo anno dalla data di costituzione della rendita stessa.

« Con queste modificazioni, restando ferme le altre disposizioni di legge, la misura della rendita di inabilità da silicosi o da asbestosi potrà essere riveduta senza limitazioni cronologiche sia a richiesta del titolare, sia per disposizioni dell'Istituto assicuratore, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455 interamente sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 648, e dalla presente legge.

« Il diritto dell'assicurato ad una revisione permanente per tutta la vita appare giustificato e richiesto dalle peculiarità anatomiche di queste gravi e diffuse malattie professionali, la silicosi e l'asbestosi, le quali, dal momento in cui ne sono con sicurezza dimostrate nei polmoni le alterazioni caratteristiche, continuano a progredire, anche dopo l'allontanamento dei pazienti dal loro lavoro a contatto delle polveri, presentando nel loro decorso un andamento talora acuto e rapidamente mortale ma il più spesso molto lento, cronicizzante per anni e decenni e, con possibilità di arresti, sempre più invalidante per l'insufficienza respiratoria, le ripercussioni cardio-circolatorie, le frequenti complicazioni. Appare quindi logico e doveroso accordare la possibilità costante di un adeguamento della rendita per inabilità, alla effettiva evoluzione, non aprioristicamente determinabile, delle condizioni cliniche dell'operaio colpito. Si ha l'onore pertanto di esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge ».

V A R A L D O , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame innova rispetto alle disposizioni precedenti, sopprimendo il termine di 15 anni previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle pensioni. Il decreto citato innovava a sua volta rispetto alla legge 12 aprile 1943, n. 455, che aveva fissato tale termine in 10 anni.

Si è ora creduto opportuno di abolire ogni termine e di dare la possibilità ai colpiti da queste malattie professionali di ottenere, senza limite di tempo, la revisione del trattamento, in quanto si tratta di malattie a de-

corso molto vario, ma in genere progressivo, che possono comportare successivi aggravamenti non limitabili nel tempo.

Il provvedimento in esame rappresenta, pertanto, un atto di giustizia nei confronti di questi lavoratori, che potranno in tal modo, qualora la loro malattia subisca un aggravamento, chiedere la revisione del trattamento, indipendentemente dalla data in cui ha avuto inizio la costituzione della rendita.

B O C C A S S I . Anche il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge, che coincide con una tesi già da noi sostenuta in passato.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame: il testo del deputato De Capua è stato modificato dalla XIII Commissione della Camera, proprio in accoglimento di alcuni suggerimenti del Ministero del lavoro.

Il provvedimento è, quindi, del tutto conforme alle nostre proposte.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente ».

(È approvato).

Art. 2.

Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo è soppresso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (1348) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Con il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, venne stabilito l'obbligo del versamento da parte dei datori di lavoro all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle indennità di anzianità agli impiegati. Il fondo di accantonamento così istituito funzionò per breve tempo e irregolarmente, anzitutto, per gli eventi bellici sopravvenuti, e poi per la situazione venutasi a creare dopo la guerra. L'obbligo del versamento delle indennità, infatti, venne sospeso con diverse leggi emanate dal 1949 in poi, in attesa di attuare la riforma del Fondo, in base a vari disegni di legge presentati dal Governo, di cui l'ultimo si trova all'esame della Camera dei deputati.

Siccome, frattanto, precisamente al 30 dicembre 1960, era in scadenza l'ultima proroga per la sospensione, disposta con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, gli onorevoli Bucalossi e Repossi presentarono, il 16 dicembre 1960, proposta di legge diretta a prorogare tale sospensione dell'obbligo dei versamenti delle indennità al Fondo fino al 30 giugno 1961.

La necessità di disporre la proroga è evidente, quando si consideri che la proposta riforma mira ad evitare che si immobilizzino centinaia di miliardi (infatti il totale delle indennità arretrate maturate fino al 1960 si può calcolare sui 500 miliardi), ed a far sì che possa venire approvata la riforma del Fondo che viene trasformato in un Fondo di garanzia, attraverso il versamento dell'uno per cento di tale indennità, allo scopo di assicurare la corresponsione della stessa in caso di insolvenza, nonché la indennità integrativa per i casi di licenziamento per invalidità o di morte del lavoratore anteriormente al termine stabilito dalla legge per il maturarsi delle rispettive indennità.

Il vostro relatore esprime parere favorevole alla concessione della proroga; ritiene suo dovere, però, di proporre un termine di dilazione più lungo di quello previsto all'articolo 1 del disegno di legge, giacchè quello di sei mesi, cioè sino al 30 giugno 1961, è troppo breve.

Mi consta che la Camera dei deputati non ha ancora preso una decisione definitiva intorno alla riforma del Fondo, per cui l'esame della relativa proposta di legge durerà ancora qualche tempo. Il disegno di legge passerà poi al Senato, che non potrà esaminarlo in pochi giorni, se si considera la complessità del problema che da anni è allo studio della XIII Commissione della Camera dei deputati.

Il vostro relatore, pertanto, consiglia di prorogare il termine al 31 dicembre 1961, per non essere costretti da qui a due o tre mesi a riproporre un nuovo provvedimento legislativo di proroga del termine.

Con questo emendamento il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

31ª SEDUTA (1º febbraio 1961)

legge, che confida costituirà l'ultima e definitiva proroga per la deliberazione intorno alla progettata riforma del Fondo di accantonamento di cui ho avuto l'onore di riferire.

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il senatore De Bosio per la sua ampia e dettagliata relazione.

M A M M U C A R I . Sono senz'altro favorevole all'emendamento proposto dal senatore De Bosio, e ritengo inoltre che la nostra Commissione debba far presente l'opportunità che sia discusso urgentemente un disegno di legge che sistemi l'amministrazione del Fondo per le indennità agli impiegati. La ragione di questa urgenza è molto semplice. Le altre categorie di lavoratori amministrano insieme coi datori di lavoro i loro fondi di quiescenza, mentre la categoria degli impiegati, che avrebbe lo stesso diritto, non può tuttavia realizzarlo concretamente. Non si riesce a comprendere la ragione per la quale questa categoria di lavoratori, che paga dei contributi molto elevati, debba avere un diverso trattamento, dal momento che, oltre tutto, fino a quando questo Fondo sarà amministrato dall'I.N.A., l'amministrazione non sarà mai conforme agli interessi degli impiegati, nè a quelli di carattere nazionale. Il relatore ha parlato di un Fondo ammontante a 500 miliardi, e pensiamo a quale utilità esso potrebbe avere se fosse amministrato in funzione degli interessi nazionali.

A mio avviso è necessario esprimere non solo un parere, ma una viva sollecitazione, affinché sia risolta al più presto tale situazione.

La Commissione non può certamente opporsi alla richiesta di proroga, ma ritengo che noi abbiamo il dovere e il diritto di dichiarare che tale situazione è intollerabile e deve essere risolta al più presto.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, lei entra nel merito della questione,

mentre noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento col quale si vuol solamente concedere una proroga.

M A M M U C A R I . Io rivolgo una preghiera al rappresentante del Governo, affinché tenga conto di questa nostra manifestazione di opinione, ed esprimo il voto che vi sia una sollecita presa di posizione del Governo in merito alla definitiva sistemazione di questa situazione.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo volentieri al voto espresso dal senatore Mammucari affinché si risolva al più presto il problema nella sua sostanza; ma vorrei far rilevare che, nella relazione che accompagna il disegno di legge, così si legge: « Bisogna dare atto che il Governo ha adempiuto al suo dovere presentando al Parlamento, in ordine successivo, tre disegni di legge, nel 1949, nel 1953 e nel 1958, ma il problema resta ancora insoluto presso il Parlamento ». Di conseguenza, l'invito che qui viene fatto non deve essere rivolto al Governo, bensì al Parlamento.

Penso che il Governo non possa essere contrario all'emendamento proposto dal senatore De Bosio, ma, trattandosi di una modificazione da apportare al testo della Camera dei deputati, vorrei chiedere il rinvio della discussione alla seduta di domani.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari